

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
SULLA PROPOSTA DI**

Bilancio di Previsione 2026-2028

E DOCUMENTI ALLEGATI

Verbale numero 15 del 17 novembre 2025

Il Revisore Unico

DOTT. ROBERTO GIACINTI

1. PREMESSE

1.1. Verifiche Preliminari

Il sottoscritto Dott. Roberto Giacinti, Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/00, giusta delibera di nomina numero 27 del 2 dicembre 2019 da parte dell'Assemblea dell'Ente,

visti:

- la Legge 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il D. Lgs. 118/2011 riguardante il regime di contabilità armonizzata per le Regioni, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali e i successivi decreti correttivi;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, da parte della commissione ARCONET - Armonizzazione Contabile Enti territoriali, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

considerato:

- l'articolo 10 della Legge Regionale 69/2011 "Istituzione dell'Autorità Idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che dispone che il Direttore Generale provvede all'adozione dei bilanci dell'Autorità Idrica;
- a decorrere dal 2018 gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il Bilancio di Previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato numero 9 al D. Lgs. 118/2011 "Principi contabili generali ed applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali";
- l'articolo 8, della Legge Regionale 69/2011 che assegna all'Assemblea il compito di approvare i bilanci dell'Autorità Idrica;
- il Regolamento di contabilità dell'ente, adeguato alle novità introdotte dal D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del Direttore Generale numero 98 del 27 settembre 2024;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 dell'Autorità Idrica Toscana, predisposto nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, in particolare dei principi contabili di cui agli allegati 4/1 e 4/2;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 dell'Autorità Idrica Toscana, predisposto anche nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile prescritti dal D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che con D.M. del 25/07/2023 è stato modificato, tra l'altro, il principio contabile applicato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 relativo alla programmazione di Bilancio, con la riscrittura del paragrafo 9.3 che individua il nuovo processo di formazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- lo Statuto dell'ente, che specifica il riferimento alle funzioni attribuite al Revisore Unico;

esaminati:

i seguenti documenti redatti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011:

- lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Nota integrativa;
- il prospetto "Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità" per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
- il prospetto della composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato per l'esercizio finanziari 2025;
- l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti per il triennio 2026, 2027 e 2028;
- i riepiloghi generali delle spese per missioni 2026, 2027 e 2028;
- il prospetto delle spese per titoli e macro aggregati;
- i riepiloghi delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto denominato "Quadro generale riassuntivo";
- la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio anno 2025;

- il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028;
- la tabella dei parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto di gestione dell'esercizio 2024;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali esercizio 2026, 2027 e 2028;
- il Piano degli indicatori di bilancio 2026, 2027 e 2028;
- il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027, quale parte integrante del PIAO approvato con decreto del direttore Generale numero 6 del 30/01/2025 e la successiva modificazione con decreto n. 119 del 17/10/2025;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 02/07/2025 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del d.lgs. 267/2000);

predisporre:

la propria relazione per il parere al Bilancio di Previsione 2026-2028 al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, come richiesto dall'art. 239, c. 1, lettera b) del TUEL.

1.2 Gestione dell'esercizio 2025

Con deliberazione n. 20 del 16/12/2024 l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, poi variato con la delibera Assembleare n. 5 e 6 del 02/07/2025.

Con verbale n. 2 del 06/02/2025 il sottoscritto Revisore ha espresso parere sulla operazione di riaccertamento ordinario dei residui ex D. Lgs. 118/2011.

Con deliberazione Assembleare n. 6 del 02/07/2025 l'Autorità Idrica Toscana ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio ex articolo 193 del TUEL e dell'assestamento generale del bilancio 2024-2026 ai sensi dell'articolo 175, c. 8 del TUEL.

Il Revisore Unico rileva che la gestione finanziaria dell'ente per l'anno 2025 risulta in equilibrio.

2. BILANCIO DI PREVISIONE

2.1 Previsioni di competenza

Il Bilancio di Previsione finanziario deve essere riferito ad almeno un triennio prevedendo le previsioni di competenza e di cassa nel primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi.

Il Bilancio di Previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo garantendo un flusso di cassa finale, non negativo, di competenza.

Le previsioni di competenza dell'Ente rispettano il principio generale numero 16 dell'allegato 1 D. Lgs. 118/2011 e rappresentano le spese e le entrate che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono riepilogate per titoli nel Bilancio di Previsione 2026-2028, allegato 2.3 per le entrate e 2.4 per le spese.

Il Revisore Unico ha quindi verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

È stata verificata la correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate, assicurata nel Bilancio nella Nota integrativa al paragrafo 7 pagina 19.

2.2 Nota integrativa

La Nota integrativa, allegata al Bilancio di Previsione, oltre a descrivere ed illustrare gli elementi più significativi del Bilancio di Previsione 2025/2027, fornendo informazioni di dettaglio

sulle singole voci di entrata e di spesa, indica correttamente, come disposto dal c. 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, tutte le informazioni minime riportate nel paragrafo 2 "finalità della Nota integrativa".

3. PARTE ENTRATE

3.1 Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti da imprese sono rappresentati dai contributi alle spese di funzionamento che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, i gestori devono versare annualmente all'Autorità a valere sugli introiti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Il metodo di calcolo è dettagliato nella Nota integrativa al paragrafo 3.1 e la conseguente determinazione del costo di funzionamento a carico della tariffa per l'anno 2026 è stato determinato in euro 4.621.741,00.

Per il 2026 il costo di funzionamento è stato previsto in misura pari al costo dell'anno 2025 (euro 4.534.041,00) e per l'anno 2028 in misura pari al costo dell'anno 2026 (euro 4.621.741,00).

Tenuto conto di quanto sopra, il Revisore Unico ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio.

3.2 Entrate extratributarie

Il Revisore Unico dà atto che, in questa tipologia di entrata, sono previste entrate di piccoli importi, per le quali si rimanda alla Nota integrativa.

3.3 Entrate in conto capitale

Il Revisore Unico dà atto che sono previsti:

- a titolo di fondi PNRR per l'anno 2026 di cui euro 47.306.460,59;
- contributi dalla Regione per ciascuno anno del triennio pari ad € 20.000.000,00 vincolati al finanziamento di opere inerenti il Servizio Idrico Integrato.

3.4 Entrate per partite di giro e entrate per conto terzi

Il Revisore Unico dà atto che le previsioni per questo titolo, identiche nella parte corrispondente delle spese, riguardano entrate pari ad € 9.475.000,00 (dettaglio in Nota integrativa).

4. PARTE SPESA

4.1 Spese correnti

4.1.1 Spese per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, il Revisore Unico, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato numero 4/2, al D. Lgs. 118/2011), dà atto che tali spese sono state stanziare in base ai costi previsti per il personale già assunto, tenendo conto delle previsioni incluse nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).

Il Revisore Unico evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del Programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e art. 91 del TUEL, documento assorbito nel P.I.A.O. ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81) e relativa trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001);

- approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, e art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, documento assorbito nel P.I.AO. ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);
- approvazione del Piano della *performance* (documento assorbito nel P.I.AO. ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del Dl. numero 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”);
- approvazione del Bilancio di Previsione, del Rendiconto di gestione, del Bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Dl. numero 113/2016 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”);
- assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto Art. 243 D.Lgs. 267/2000.

L'Ente ai sensi della normativa sopra richiamata presenta una capacità assunzionale pari a euro 2.886.073,35, che rappresenta il limite di spesa stabilito dall'art. 1 comma 562 della legge 296 del 27/12/2006.

4.1.2 Salario accessorio

Il sottoscritto Revisore Unico, con riferimento al salario accessorio, ha rilasciato parere sulla ipotesi di accordo decentrato integrativo dell'Autorità Idrica Toscana per l'anno 2024, verbale n. 11 del 02/08/2024.

4.1.3 Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

Il Revisore Unico dà atto che le spese per acquisti di beni e servizi sono state previste in base a quanto risulta dai contratti vigenti e dalle previsioni formulate dal Servizio Gare, contratti e acquisti, in coerenza con la programmazione interna degli affidamenti e degli acquisti (si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 la programmazione degli acquisti di beni e dei servizi è divenuta obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro).

Inoltre, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), il Revisore Unico dà atto che sono state inserite, unicamente, le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

4.1.4 Interessi passivi

Il Revisore Unico dà atto che non sono presenti interessi passivi, essendosi azzerati i mutui nel 2025.

4.2 Spese in conto capitale

Il Revisore Unico dà atto che le spese in conto capitale sono elencate al punto 4.2 della Nota integrativa e che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di Previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio.

4.3 Rimborso prestiti

Il Revisore Unico dà atto che non sono presenti le spese per rimborso prestiti, come specificato al punto 4.3 della Nota integrativa.

4.4 Spese per conto terzi e per partite di giro

Il Revisore Unico dà atto che le spese “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nel triennio 2026-2028 e che le previsioni sono identiche a quelle formulate nella parte entrate.

4.5 Articolazione della spesa per Missioni e Programmi

Il Revisore Unico dà atto che nel bilancio armonizzato le spese sono raggruppate per Missioni e Programmi, ulteriormente suddivisi in titoli; i programmi rappresentano le unità di voto elementari di bilancio per la parte spesa e pertanto sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

A pagina 10 della Nota integrativa e seguenti, sono presenti i dettagli delle voci di spesa contenute nelle Missioni e nei Programmi; di seguito si richiamano le più importanti.

4.5.1 Fondo di riserva

Il Revisore Unico dà atto che, per garantire la flessibilità del bilancio, è previsto un Fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D. Lgs. 267/2000.

Lo stanziamento del fondo ammonta a euro 43.346,82 per l'anno 2026, a euro 48.996,63 per l'anno 2027, e a euro 30.820,00 per l'anno 2028.

Gli stanziamenti serviranno a fronteggiare, previa decisione da parte del Direttore Generale, con apposito decreto, esigenze straordinarie di bilancio non ricomprese negli stanziamenti ordinari di bilancio.

4.5.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Revisore Unico ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

A fronte delle entrate, per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "*Accantonamento al Fcde*".

Il Revisore Unico attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria.

5. VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE, IN CONTO CAPITALE E FINALE ANNO 2026-2028

Con l'entrata in vigore della Legge 145/2018, hanno cessato di avere efficacia le disposizioni dell'art. 1 comma 465 e 466 L. 232/2016.

La nuova disciplina, introdotta a decorrere dall'esercizio 2019 dall'art. 1 commi 819 e seguenti Legge 145/2018, prevede che "gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/ 2011".

Inoltre, ai sensi dell'art. 162 comma 6 del D. Lgs. 267/2000, il Bilancio di Previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Tale norma disciplina anche il concetto di equilibrio di parte corrente che consiste nel garantire che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non siano complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Le suddette spese non possono avere altra forma di finanziamento, salvo tassative eccezioni.

Tenuto conto di quanto sopra il Revisore Unico ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge numero 243/2012, Bilancio previsionale 2026-2028, allegato 2.11, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

Infatti, esso, sinteticamente, prevede, per la gestione corrente, un avanzo di 32.500,00euro nel 2026, di 139.170,45 euro nel 2027 e di 221.270,45 euro nel 2028 che, unitamente alle entrate in conto capitale e al Fondo pluriennale vincolato, andranno a finanziare le spese in conto capitale garantendo così l'equilibrio complessivo finale.

6. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVI UTILIZZI

Il Revisore Unico dà atto che l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025, previsto dall'art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, è stato calcolato in euro 3.356.798,54 di cui euro 2.570.049,56 di parte disponibile.

7. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Il Revisore Unico dà atto che, nel corso del triennio, le spese in conto capitale saranno finanziate con risorse interne disponibili, evitando quindi il ricorso a forme di indebitamento.

8. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il Revisore Unico ha verificato che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nel bilancio di previsione originario 2026-2028 non vi è alcuna previsione di spesa finanziata dal fondo pluriennale vincolato.

9. OSSERVANZA DEI LIMITI di SPESA

Ai sensi dell'art. 57 del DL 124 del 26.10.2019 (convertito in legge numero 157, del 19.12.2019), a decorrere dall'1.1.2020 non si applicano più le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del DL 78/2010 e dall'articolo 5, comma 2, del DL 95/2012.

Pertanto, non si applicano più i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per formazione, per missioni, per autovetture, per incarichi di studio e consulenza che avevano caratterizzato i bilanci dei precedenti esercizi.

9.1 Spesa per il personale

Oltre a quanto già descritto nel precedente paragrafo 4.1.1, il Revisore Unico dà atto che l'Ente, per la previsione di spesa per il personale, ha tenuto conto anche del limite stabilito dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 che testualmente recita: "*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008*".

Per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio di vita dell'ente, vale a dire il 2012, che la previsione per l'esercizio 2026 ammonta ad euro 3.018.066,75 e comprende le retribuzioni lorde, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente e il servizio sostitutivo di mensa.

Negli anni successivi si conferma tale previsione.

Come evidenzia la tabella a pagina 21 della Nota integrativa, il limite di spesa è rispettato.

9.2 Incarichi di collaborazione esterna

Il Revisore Unico dà atto che non sono presenti incarichi di prestazioni occasionali.

9.3 Spese per l'informatica

La Nota integrativa, a pagina 22, riassume la normativa vigente relativamente alle spese per l'informatica.

Il Revisore Unico dà atto che dall'analisi dei dati dei consuntivi degli esercizi 2013-2014-2015 risulta una spesa corrente media per acquisti informatici pari ad euro 137.168,00 che, al netto delle spese considerate strategiche, ammonta ad euro 90.623,00.

Pertanto, il limite di spesa a carico dei bilanci 2020 e successivi ammonta ad euro 45.311,50 (50%).

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2026 riporta una spesa corrente complessiva per acquisti di beni e servizi informatici pari ad euro 202.350,00, di cui euro 81.050,00 per assistenza tecnica informatica, e 121.300,00 per licenze software.

Se si esclude la spesa considerata strategica, analogamente ai calcoli effettuati sulla spesa media 2013-2015, la previsione 2026 si riduce ad euro 24.900,00 e rispetta il limite di spesa.

10. LA PREVISIONE DI CASSA 2025

Le previsioni di bilancio contengono una previsione di cassa per il primo esercizio del triennio.

Il Revisore Unico dà atto che nella tabella a pagina 24 della Nota integrativa è illustrata la situazione di cassa dell'Ente all'inizio dell'esercizio 2025, alla data del 04/11/2025 e la previsione del Fondo cassa iniziale dell'esercizio 2026.

Sulla base di tali previsioni si può escludere la possibilità di un ricorso all'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio.

La previsione di cassa delle singole voci di entrata e di spesa è suscettibile di variazioni in corso d'anno, originate principalmente dall'operazione di riaccertamento dei residui al 31/12/2025 e da eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie in corso di esercizio.

11. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PREVISIONE

La Nota integrativa, al paragrafo 11, riassume la normativa vigente relativamente alle novità in materia di pagamento dei debiti commerciali.

Il Revisore Unico dà atto di quanto espresso dalla Nota integrativa e cioè:

- per valutare l'impatto della norma sul Bilancio dell'esercizio 2025, bisognerà aspettare la rilevazione dello stock di debiti commerciali al 31/12/2025 (che dovrà essere inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 31/12/2024), ed il calcolo dell'indicatore del ritardo dei pagamenti 2025 (che non dovrà essere superiore a 30);

- lo stock del debito commerciale al 31/12/2022 risultava pari a -23,19, al 31/12/2023 di -25,24, al 31/12/2024 di -23,19;

- l'elaborazione per l'anno 2025 sarà effettuata nei primi mesi del 2026, appena saranno disponibili le elaborazioni della PCC riferite al 31.12.2025. Tuttavia, i dati degli indicatori trimestrali di pagamento 2025 (I trimestre - 21,05; II trimestre -21,75; III trimestre -20,99).

Il sottoscritto Revisore Unico, in base a quanto ciò premesso, alla data odierna può affermare che nessun valore presenta criticità e che pertanto non ricorrono le condizioni per l'accantonamento al "Fondo di garanzia dei debiti commerciali".

12. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL, il Revisore Unico:

- ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D. Lgs. 118/2011 e dai principi contabili applicati numero 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto,

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Bilancio di Previsione 2026-2028 e sui documenti allegati.

Firenze, lì 17 novembre 2025

Il Revisore Unico
(Dott. Roberto Giacinti)